



Accordo con il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa

A.C. 1391

Dossier n° 65 - Schede di lettura
27 novembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1391
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	21 novembre 2018
assegnazione:	26 novembre 2018
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro e X Attività produttive
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 è volto a consolidare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza nel quadro dell'intento, comune alle parti, di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.

Nella relazione illustrativa del provvedimento (A.S. si evidenzia che la cooperazione tra Italia e Giappone nel settore della difesa è stata avviata con la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa della Repubblica italiana e del Giappone sottoscritta nel 2012, che ha fissato la comune intenzione di avviare il dialogo in ambito militare, e ribadita con il Memorandum d'intesa [firmato nel maggio 2017](#) dai due Ministri della difesa, incentrato sulla cooperazione e gli scambi nel settore della difesa al fine di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.

La relazione richiama il quadro normativo vigente in materia di trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa, segnalando, in particolare, che l'entrata in vigore dell'Accordo in esame – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n.104 (*Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*) – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Si rammenta, in proposito, che l'articolo 537-bis del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 consente la **partecipazione del Ministero della difesa**, tramite le sue articolazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, **alle attività di supporto** tecnico amministrativo e logistico, nonché di assistenza tecnica - **con esclusione delle attività contrattuali - con altri Stati esteri, per l'acquisto** da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, ovvero in uso alle Forze armate italiane.

La disposizione pone come **condizione di operatività** l'esistenza di **accordi di cooperazione** o di reciproca assistenza tecnico-militare tra l'Italia e il Paese con il quale si intende procedere a talune delle richiamate operazioni

ed il pieno rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990.

La disposizione ha demandato ad un apposito **regolamento** il compito di definire una disciplina di carattere generale concernente le attività di supporto tecnico e amministrativo del Ministero della Difesa nell'ambito delle attività di cooperazione con gli Stati esteri con i quali siano stati siglati accordi intergovernativi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare ratificati dal Parlamento. Il Regolamento è stato adottato con il D.P.R. del 6 maggio 2015, n. 104.

L'articolo 537-*bis* specifica, infine, che le **somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Stato** per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

In relazione al tema della cooperazione internazionale nel settore della difesa, si ricorda che l'Italia nel corso dei decenni ha stipulato accordi di cooperazione militare, e più in generale nel settore della difesa, con una molteplicità di Paesi, anche in ossequio alle direttrici fondamentali della propria politica estera e di sicurezza. Nell'ambito di tali accordi sono ricorrenti clausole che riguardano il commercio di armamenti, sovente con il riferimento a più ampi quadri di cooperazione internazionale che ne assicurano la praticabilità in relazione alla sicurezza.

Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di **7 articoli preceduti da un breve preambolo**. Nel preambolo viene richiamato l'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza delle informazioni in vigore dal 7 giugno 2016, nonché la sottoscrizione dell'**Individual Partnership and Cooperation Programme between NATO and Japan** intervenuta a Bruxelles il 6 maggio 2014.

Si rammenta che l'[Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni](#), firmato a Roma il 19 marzo 2016 ed entrato in vigore previa notifica delle due parti, non occorrendo il procedimento di ratifica parlamentare, ha durata annuale, tacitamente rinnovabile per periodi di un anno, salvo denuncia entro 90 giorni (articolo 21 dell'Accordo).

L'[Individual Partnership and Cooperation Programme between NATO and Japan-IPICP](#) sottoscritto il 6 maggio 2014 dal Primo ministro Shinzo Abe e, per la NATO, dal Segretario Generale Anders Fogh Rasmussen, si incentra, in particolare, sulla lotta alla pirateria marittima, sulla gestione dei conflitti nei teatri più complessi, sulla cybersicurezza nonché sul rafforzamento della presenza del Giappone a fianco delle forze dell'Alleanza Atlantica nella gestione delle emergenze umanitarie e delle catastrofi naturali.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo. Ai sensi del comma 1, ciascuna Parte metterà a disposizione dell'altra tutti gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta ovvero di progetti finalizzati a migliorare la cooperazione bilaterale di sicurezza e difesa come individuati al comma successivo; il comma 2 dispone che la definizione dei progetti, che avverrà per il tramite dei canali diplomatici, tenga in considerazione la redditività commerciale e la sicurezza dei due paesi.

Con l'articolo 2 viene istituito un **Comitato congiunto** al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti. Tale Comitato congiunto sarà composto da tre membri di ciascuna Parte: per l'Italia vi parteciperanno due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; per il Giappone un rappresentante del Ministero della difesa, uno del Ministero degli affari esteri e un rappresentante del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria (commi 1 e 2). Le informazioni necessarie per determinare quali equipaggiamenti e tecnologie verranno trasferiti si avvarranno dei canali diplomatici (commi 3 e 4). Il comma 5 stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le autorità competenti delle parti - per l'Italia il Ministero della difesa e per il Giappone il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria - concludano intese discendenti di dettaglio volte a specificare quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno trasferiti, ad individuare le persone che si occuperanno del trasferimento nonché i termini concreti e le condizioni del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 3 le Parti sono tenute ad utilizzare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa eventualmente scambiati in rigoroso ossequio ai principi della Carta delle Nazioni Unite; è vietato il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza il previo consenso della Parte che lo ha eseguito.

L'articolo 4 regola la protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti ai sensi dell'Accordo in esame, prevedendo il rispetto dei propri ordinamenti nazionali e in conformità agli accordi sottoscritti tra le Parti in materia.

Al riguardo, si rammenta che, come evidenziato nel commento alla premessa, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, firmato a Roma il 19 marzo 2016, è entrato in vigore il 7 giugno 2016.

L'articolo 5 prevede che l'Accordo e tutte le intese da esso discendenti saranno concretamente attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

A norma dell'articolo 6 le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo e delle relative intese discendenti saranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso:

- entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali;
- potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti (tali emendamenti entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'Accordo);
- rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni automaticamente rinnovato ogni anno, salvo denuncia in forma scritta con novanta giorni di anticipo dell'intenzione di una delle parti di terminare l'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017, consta di **cinque articoli**. Il provvedimento (AS 772) è stato approvato da quel ramo del Parlamento il **20 novembre scorso**.

Si segnala che il provvedimento in esame riproduce i contenuti dell' A.S. 2971, di iniziativa governativa, presentato al Senato il 10 novembre 2017, del quale la Commissione esteri aveva avviato l'esame nella seduta del 7 dicembre 2017. L'iter del disegno di legge non è ulteriormente proseguito in seguito alla conclusione della XVII Legislatura.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, dedicato alle **disposizioni finanziarie**, prevede che agli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati alle disposizioni dell'articolo 2 in tema di Comitato congiunto e pari a **euro 4.529 annui ad anni alterni** decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 contiene una **clausola di invarianza finanziaria** nella quale viene precisato che dalle disposizioni dell'Accordo italo-giapponese in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli oneri eventualmente derivanti dagli emendamenti all'Accordo, previsti dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2 dell'Accordo medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.